

SINTESI CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 4/2008
Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità

1. L'art. 3, comma 79, legge 244/2007 prevede che le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali anche attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a 6 mesi non rinnovabile.
2. Tale norma individua, quindi, un nuovo istituto di assegnazione temporanea, in base al quale le amministrazioni possono richiedere ad altri datori di lavoro pubblici l'utilizzo di personale per soddisfare esigenze temporanee.
3. Le procedure – data la straordinarietà ed urgenza che è alla base del ricorso a tale istituto – dovrebbero essere svolte celermente.
4. Nel nostro ordinamento esiste il principio che privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.
5. La disciplina dettata dall'art. 34 ss. del D.Lgs. 165/2001 (in base al quale le amministrazioni pubbliche prima di indire procedure concorsuali devono comunicare i posti da mettere a concorso per poterli coprire mediante il personale in disponibilità) costituisce attuazione del principio del "previo esperimento" delle procedure di mobilità.
6. La mobilità intercompartimentale disciplinata dall'art. 1, comma 47, legge 311/2004 è regolata in modo diverso tra le amministrazioni soggette a regimi di limitazioni delle assunzioni e quelle non soggette a tali limiti (tra cui le Università). Infatti, ove la mobilità verso amministrazioni soggette a vincoli assunzionali riguardi personale proveniente da amministrazioni non soggette ai predetti vincoli occorre che la mobilità sia autorizzata in quanto, per l'amministrazione per cui operano limiti alle assunzioni, essa costituisce nuova assunzione.
7. La Finanziaria 2008 all'art. 3, comma 124, consente alle amministrazioni soggette a regimi di limitazione di stipulare accordi di mobilità anche intercompartimentale.